

CONVENZIONE DIDATTICA

Tra

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini", istituita presso l'Università di Perugia (di seguito anche "SSPLE") c.f e p. iva 00448820548, con sede in Perugia, via A. Pascoli n. 33, in persona del Direttore prof. Andrea Orestano, nato a Roma il 6.11.1965, da una parte;

e

Il Tribunale di Viterbo, nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria Covelli, nata a Roma il 6.11.1957, Presidente del Tribunale di Viterbo, domiciliata, per la carica presso la sede legale del Tribunale di Viterbo, Via G. Falcone e P. Borsellino n. 41 e il Dott. Mauro Ianigro in qualità di referente e coordinatore per i tirocini presso il medesimo Tribunale;

Premesso

- che il d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nonché il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (Decreto M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537 – art. 7, comma 6), prevedono, nell'ambito della didattica della Scuola, lo svolgimento di attività di stages e tirocinio tra l'altro presso le sedi giudiziarie;

- che la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19/07/07, avente ad oggetto: "Espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti", disciplina compiutamente le modalità dello svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie, da parte, tra gli altri, degli iscritti alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;

- che la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Perugia della medesima Università intende promuovere la realizzazione di tirocini da svolgersi negli uffici giudiziari

del Tribunale di Viterbo, al fine di indirizzare una parte dei discenti del secondo anno della predetta Scuola di Specializzazione alla formazione delle attività di magistrato;

- che il Tribunale di Viterbo ha interesse a che i suddetti discenti della Scuola di Specializzazione acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con la professione di magistrato e con l'organizzazione del lavoro negli Uffici giudiziari.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione didattica, le parti stipulano quanto segue.

Articolo 1

Il Tribunale di Viterbo si impegna ad accogliere presso i propri uffici gli studenti del secondo anno di corso della Scuola per un numero individuale di ore non superiore a centocinquanta, per lo svolgimento di tirocini finalizzati esclusivamente all'attuazione della programmazione delle attività didattiche della Scuola e compatibilmente con le esigenze dell'attività giudiziaria in corso.

Il numero di centocinquanta ore sopra indicato deve intendersi comprensivo sia delle attività da svolgersi presso gli Uffici giudiziari sia delle attività da svolgersi fuori dai predetti Uffici.

Articolo 2

Il numero degli studenti ammessi al tirocinio viene concordato, di anno in anno, tra il Presidente del Tribunale di Viterbo ed il Direttore della Scuola sulla base della disponibilità dei Magistrati affidatari.

Articolo 3

All'inizio dei corsi del secondo anno della Scuola, il Direttore trasmette l'elenco nominativo degli studenti per i quali chiede lo svolgimento del tirocinio al Magistrato Coordinatore dei Tirocini per il Tribunale di Viterbo, che individua i Magistrati affidatari disponibili.

Articolo 4

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante presso il Tribunale di Viterbo viene predisposto un *Progetto formativo di orientamento individuale* (redatto sulla base dello schema allegato alla presente convenzione: all. 1) compilato a cura del Magistrato Coordinatore.

Il Progetto Formativo dovrà contenere

- il nominativo del tirocinante,
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della durata di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- il diritto del tirocinante ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
- l'ufficio del "Tribunale di Viterbo" (cancellerie e uffici giudiziari) presso cui si svolgerà il tirocinio
- il nominativo del Magistrato affidatario;

Per la verifica delle presenze degli studenti presso gli Uffici del Tribunale di Viterbo, è previsto un registro individuale, previamente vidimato dalla Scuola (all. 2).

Art. 5

La Scuola si impegna a far sottoscrivere allo specializzando, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio indicate nel Progetto Formativo; di rispettare le indicazioni del tutor del Tribunale; di frequentare il Tribunale nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati; segnalare tempestivamente al Magistrato Coordinatore del Tribunale e alla Scuola eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art.5 del d.lgs.626/94; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi e agli atti esaminati e conosciuti durante lo svolgimento del tirocinio. L'Università provvederà inoltre ad acquisire prima dell'inizio del tirocinio l'autorizzazione dello studente al trattamento dei dati personali (all. 3).

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Tribunale, quest'ultimo potrà, previa informazione scritta alla Scuola, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla Scuola e al Tribunale, con congruo preavviso.

Articolo 6

Ciascun Magistrato affidatario, nell'ambito del tirocinio disciplinato dalla presente convenzione, assume i seguenti compiti:

- cura direttamente le attività di formazione svolte dai tirocinanti nell'ambito della sua ordinaria attività giurisdizionale, individua i documenti cui possono accedere i tirocinanti in quanto non coperti da segreto, garantendo ogni forma di tutela della *privacy* e riservandosi di non consentire all'allievo affidato la partecipazione a talune udienze o l'accesso agli Uffici giudiziari per ragioni di opportunità inerenti l'attività giurisdizionale;

- consente agli specializzandi la frequenza in affiancamento delle udienze pubbliche, comprese quelle delle Camere di consiglio civili e penali, delle udienze riguardanti cause in materia di famiglia, stato di persone e diritti della personalità e delle celebrazioni di procedimenti penali in Camera di consiglio, salvo mancanza di consenso delle parti interessate o ragioni di particolare riservatezza di valutazione del magistrato relatore;

- favorisce e stimola lo studio dei fascicoli non coperti da segreto istruttorio, la ricerca di dottrina e giurisprudenza utile alla soluzione delle controversie in trattazione, la stesura di provvedimenti a titolo di esercitazione da elencare nella scheda finale del tirocinante;

- vista il registro delle presenze individuali e la scheda finale sulle attività svolte prodotta dal tirocinante;

- riferisce al Magistrato Coordinatore, affinché quest'ultimo lo comunichi alla Scuola, della mancata frequenza o altre inosservanze dello studente che rendano opportuno la cessazione anticipata del tirocinio.

Al termine del tirocinio, ciascun Magistrato affidatario compilerà una relazione in cui sono esposti sinteticamente i risultati raggiunti e l'esito del tirocinio e la farà pervenire al Magistrato Coordinatore, congiuntamente alla scheda finale sulle attività svolte e ai fogli

presenza debitamente compilati.

Articolo 7

L'attività del Magistrato Coordinatore o del Magistrato affidatario non comporta esonero, anche parziale, dall'attività giurisdizionale e non è soggetta ad alcun compenso economico. Il Capo dell'Ufficio giudiziario dove presta servizio il Magistrato delegato al coordinamento o il Magistrato affidatario darà atto del positivo impegno del Magistrato nello svolgimento dell'attività di assistenza al tirocinio al momento della formulazione dei pareri per la progressione in carriera o per gli incarichi semidirettivi e direttivi previsti dal D.lgs. n. 160/2006 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 8

Durante il tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal *'Progetto formativo di orientamento individuale*, secondo le direttive della Scuola ed osservare scrupolosamente le istruzioni del Magistrato affidatario;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute negli Uffici giudiziari;
- mantenere l'assoluto riserbo per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'esperienza pratica presso gli Uffici giudiziari (la violazione dell'obbligo di riservatezza sarà segnalata dal Consiglio Direttivo della Scuola all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto lo specializzando e comporterà, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola, ferma restando l'obbligazione di pagamento della quota iscrizione annuale);
- elencare le attività svolte nella scheda finale del tirocinio.

Articolo 9

All'esito del tirocinio formativo verrà rilasciata dal Magistrato Coordinatore in duplice originale, una allo Specializzando e una alla Scuola, un'attestazione finale con l'indicazione specifica del numero delle ore di stage svolte e il periodo temporale, sulla base di uno schema predisposto dalla Segreteria della Scuola (All. 4). Alle attestazioni saranno allegate copie della relazione e della scheda finale sottoscritte dai Magistrati affidatari.

In ogni caso il tirocinio formativo potrà essere interrotto in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario tra il Magistrato affidatario ed il tirocinante, per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, o per inconciliabilità, rilevata dallo Specializzando, tra lo stage formativo in Tribunale e la frequenza ai corsi della Scuola di Specializzazione.

Articolo 10

Tutte le attività di tirocinio svolte dagli specializzandi negli Uffici giudiziari sono a titolo gratuito, non danno diritto ad indennità, compensi o rimborsi di spese di alcun genere in favore degli allievi, né a carico del Tribunale di Viterbo, né a carico della Scuola; tali attività, inoltre, non danno luogo ad alcun onere assicurativo o da responsabilità civile verso terzi a carico del Tribunale di Viterbo.

Articolo 11

La Scuola di Specializzazione Professioni Legali "Lorenzo Migliorini" di Perugia, assicura lo specializzando-tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicuratrice convenzionata individuata. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il Tribunale di Viterbo si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Direttore della Scuola che provvederà a comunicarlo agli istituti assicurativi individuati.

Articolo 12

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Tribunale di Viterbo e la Scuola di Specializzazione Professioni Legali "Lorenzo Migliorini" di Perugia.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 e dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 13

La presente convenzione ha la durata dell'anno accademico 2018/2019 ed è tacitamente rinnovabile, di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata a.r. almeno un mese prima della scadenza.

Viterbo/Perugia, 19 febbraio 2019

TRIBUNALE DI VITERBO
LA PRESIDENTE
D.SSA MARIA ROSARIA COVELLI

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI "LORENZO
MIGLIORINI"
PROF. ANDREA ORESTANO

TRIBUNALE DI VITERBO
IL MAGISTRATO COORDINATORE
PER I TIROCINI
Dott. MAURO IANIGRO